

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4572-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE VERTONE GRIMALDI)

Comunicata alla Presidenza il 2 giugno 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997

**presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(V. Stampato Camera n. 5235)

approvato dalla Camera dei deputati il 4 aprile 2000

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 aprile 2000*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo di cooperazione scientifica con l'Indonesia è stato sottoscritto in occasione della visita del presidente del Consiglio Prodi a Jakarta, il 20 ottobre 1997, al fine di dare nuovo impulso ai rapporti bilaterali con un paese di cruciale importanza per gli equilibri economici e politici dell'Estremo oriente.

I settori di possibile cooperazione sono elencati nell'articolo 3 dell'Accordo e vanno dallo sfruttamento di nuove fonti energetiche alla tutela ambientale, dalle telecomunicazioni alle tecnologie spaziali, dalla medicina all'agricoltura e alle biotecnologie. L'articolo 7 disciplina i diritti sulla proprietà intellettuale per i risultati raggiunti nel corso dell'attuazione dell'Accordo. L'onere finanziario oscilla intorno ai 500 milioni di lire annue, con leggere differenze che dipendono dalla previsione di riunire la commissione

mista di cui all'articolo 5 in uno dei due paesi contraenti, ad anni alterni.

Durante l'esame in Commissione, è stato criticato dal Gruppo dei Verdi l'inserimento delle biotecnologie negli accordi bilaterali di cooperazione scientifica. A tal riguardo il rappresentante del Governo ha ribadito l'impegno a rispettare l'ordine del giorno approvato dal Senato nella seduta del 1° marzo 2000, rilevando altresì che l'Accordo con l'Indonesia fu sottoscritto nell'ottobre 1997, quando non vi era ancora un preciso orientamento dell'Italia e dell'Unione europea in materia di biotecnologie.

Preso atto di tale dichiarazione, nonchè del parere non ostativo della 1ª Commissione e del parere favorevole espresso dalla 5ª e dalla 7ª Commissione, si raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

VERTONE GRIMALDI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

9 maggio 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRANTE)

10 maggio 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 512 milioni per l'anno 2000, in lire 488 milioni per l'anno 2001 e in lire 512 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
